(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 gennaio 2013)

Per consolidato orientamento di questo CNF l'iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell'ordine.
Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l'appartenente a corpo militare, quale l'Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell'ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l'obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all'art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell'ordine.
Anche a prescindere da una tale considerazione l'incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l'indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l'attività del praticante/tirocinante avvocato .
Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l'iscrizione dell'appartenente alle forze dell'ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87

Quesito n. 292, COA di Napoli

Contenuti correlati:

1. L'Avvocatura distrettuale (de L'Aquila) chiede parere circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i proprî ufficî un ispettore superiore di P.S., atteso che l'Ordine locale ne ha respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell'ordine. La scrivente amministrazione evidenzia che l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione dell'ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego.
2. L'Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio di un soggetto il quale presti servizio quale

dipendente presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo con la qualifica di P.G. e dichiari che espleterà pratica legale soltanto in materia civile e/o amministrativa.

3. Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell'Ordine